



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 471 SEDUTA DEL 18/05/2022

OGGETTO: Nomina direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1.
Determinazioni.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Assente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 8 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Nomina direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1. Determinazioni.**” e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 380 del 27 aprile 2022 ha preso atto ed accettato le dimissioni rassegnate per motivi personali dal dott. Gilberto Gentili dall'incarico di Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 a decorrere dal 1° giugno 2022;

Richiamato il decreto della Presidente della Giunta regionale n. 12 del 28 aprile 2022: “*Dimissioni del dott. Gilberto Gentili dall'incarico di Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1.*”;

Considerato che con la citata d.g.r. n. 380/2022, la Giunta regionale ha rinviato a successivo provvedimento le determinazioni in merito alla nomina del Direttore generale dell'Azienda medesima;

Richiamato il d.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 “*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.*” ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Dato atto che in adempimento a quanto disposto dall'art. 1 del citato d.lgs. 171/2016 è stato istituito - presso il Ministero della Salute - **l'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale**, nell'ambito del quale le Regioni devono scegliere i Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. (l'Elenco è stato aggiornato ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute);

Dato atto che le procedure di nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali sono disciplinate dal citato art. 2 del d.lgs. 171/2016 e che, conseguentemente, l'inserimento in tale Elenco di idonei rappresenta *conditio sine qua non* per tutte le nuove nomine e per essere inseriti nella rosa degli idonei delle singole aziende sanitarie regionali a seguito di apposita selezione pubblica, bandita dalla Regione interessata;

Dato atto che con d.g.r. n. 434 del 11 maggio 2022, avente ad oggetto: “*Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende sanitarie regionali di cui alla d.cui alla d.g.r. n. 1561 del 28 dicembre 2018 ed alla d.g.r. n. 942 del 21 ottobre 2020. Riapertura termini di cui alla d.g.r. n. 951 del 13 ottobre 2021 – Presa d'atto lavori della Commissione e delle rose candidati integrate.*”, è stata da ultimo integrata la ROSA DEI CANDIDATI CON PROFESSIONALITÀ MAGGIORMENTE COERENTE CON L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1;

Richiamato il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*”;

Richiamato il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*”;

Visto il d.p.c.m. 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dal d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319;

Richiamata la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*”;

Dato atto che l'art. 3, comma 11 del d.lgs. 502/1992 dispone che: “*11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:*

- a) *coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo*

commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.”;

Richiamato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*”;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, dell'art. 3-bis, comma 8 del d.lgs. 502/1992, del comma 2 dell'art. 1, del d.p.c.m. 19 luglio 1995, n. 502, ed ai sensi dell'art. 26 della l.r. 9 aprile 2015 n. 11, il **rapporto di lavoro del direttore generale**, regolato da contratto di diritto privato, **deve avere durata non inferiore ai tre anni e non superiore ai cinque anni**;

Dato atto che ai direttori generali si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*” ed, in particolare:

- ❖ (art. 3, comma 1) “*a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo, la situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva di proscioglimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico.*
- ❖ (art. 5) “*a coloro che, nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale*”.
- ❖ (art. 8) “*a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali regionali e locali, in collegi elettorati che comprendano il territorio della ASL*”. o “*A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della Salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale*”. o “*A coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare o che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga le funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale*”. o “*A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL*”.

Ritenuto, essendo prossima la scadenza dell'incarico del dott. Gilberto Gentili, di procedere a nominare, a decorrere dal 1° giugno 2022, il Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la copertura della direzione strategica dell'Azienda medesima;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) di nominare Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 il dott. Massimo Braganti, inserito dal 2019 nella rosa dei candidati con professionalità maggiormente coerente con l'incarico di Direttore generale dell'Azienda, in conformità all'art. 2 del d.lgs. n. 171/2016;
- 2) di dare atto che la nomina di cui trattasi decorre dal **1° giugno 2022** con scadenza **al 31 maggio 2025**, fatte salve le ipotesi di risoluzione e decadenza dall'incarico previste dalla normativa vigente e dal contratto che verrà stipulato con il dott. Massimo Braganti, di cui al punto 11);
- 3) di stabilire che l'efficacia della nomina di cui ai punti 1) e 2) è subordinata alle dimissioni del dott. Massimo Braganti dall'incarico attualmente ricoperto di Direttore regionale alla Salute e Welfare, attribuitogli dalla Presidente della Giunta regionale dell'Umbria con d.p.g.r. 26 aprile 2021, n. 17;
- 4) di stabilire che, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (in particolare gli articoli 5, 10 e 20), il dott. Massimo Braganti è tenuto a presentare all'atto del conferimento del presente incarico una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rispetto all'incarico medesimo;
- 5) di dare atto che il dott. Massimo Braganti è tenuto, altresì, entro la data di decorrenza del presente incarico, a rimuovere eventuali incompatibilità, previste dalla normativa vigente, che dovessero sussistere con l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, per lo svolgimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda stessa;
- 6) di stabilire che il trattamento economico annuo da corrispondere in ragione del presente incarico è pari a **€ 140.212,00 (centoquarantamiladuecentododici/00)** - al lordo di oneri e ritenute di legge, è posto a carico del bilancio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 e che potrà essere integrato fino ad un importo massimo annuale pari a Euro 2.065,83 (duemilasessantacinque/83), da erogare in relazione alla effettiva partecipazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di aggiornamento promosse o programmate dalla Regione alle quali il dott. Massimo Braganti in qualità di Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio;
- 7) di stabilire che, in aggiunta al trattamento economico annuo definito al punto 6), è prevista per il Direttore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, salvo gli effetti di disposizioni legislative difformi, una ulteriore quota a titolo di retribuzione di risultato, entro il limite massimo del 20% del trattamento economico stesso, secondo l'esito della valutazione annuale compiuta dalla Giunta regionale in base agli obiettivi concordati ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, del comma 5 dell'art. 1 del d.p.c.m. 502/1995 e dell'art. 28 della l.r. 11/2015 e al conseguimento dei relativi risultati, nonché a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti;
- 8) di dare atto che a seguito della presente deliberazione e delle dimissioni di cui al punto 3) la Presidente della Giunta regionale emanerà conforme decreto di nomina;
- 9) di stabilire che permane a carico del dott. Massimo Braganti, in qualità di Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, l'obbligo di conseguire l'equilibrio economico - finanziario aziendale;
- 10) di ribadire, in adempimento alle normative vigenti, che il dott. Massimo Braganti nello svolgimento dell'incarico in oggetto è tenuto anche all'osservanza ed attuazione delle seguenti disposizioni:
 - articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992, comma 7-bis. il quale prevede che "L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso"; (vedasi anche l'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge n. 289/2002);

- articolo 10, comma 6, del Patto per la Salute 2014-2016 ove è previsto: "Si conviene che il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Lea stabiliti per i Direttori Generali, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione dell'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i., con la previsione **di decadenza automatica dei Direttori Generali**";
- articolo 3, comma 8, dell'Intesa del 23/3/2005 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ove è previsto che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità nell'incarico del direttore generale;
- articolo 28 della l.r. 11/2015 Il mancato rispetto da parte del Direttore generale della normativa vigente in materia di appalti e di contenimento della spesa per beni e servizi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, **costituisce oggetto di valutazione del direttore medesimo**; il mancato rispetto dà luogo alla decurtazione del 50% della percentuale, stabilita dalla Giunta regionale, di incremento del compenso;
- Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 28 della l. r. 11/2015;
- articolo 1, comma 865, della legge n. 145/2018 il quale dispone: che dal 1/01/2019 per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato.

La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo è pari al 30%;

la mancata osservanza o il mancato conseguimento di quanto sopra evidenziato comportano le sanzioni normativamente previste;

- 11) di dare atto che, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al punto 8), verrà stipulato con il dott. Massimo Braganti apposito contratto di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3, della l.r. 11/2015;
- 12) di rinviare a successivo atto l'assegnazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 del d.lgs. 171/2016 e dell'art. 28 della l.r. 11/2015, al dott. Massimo Braganti degli obiettivi per l'anno 2022;
- 13) di stabilire che le eventuali modifiche istituzionali del Servizio sanitario regionale che dovessero comportare la soppressione dell'Azienda sanitaria cui il Direttore generale è preposto determina la risoluzione del contratto di cui al punto 11);
- 14) di dare mandato al Servizio *"Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane"* della Direzione regionale *"Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo."* appena acquisite le dimissioni del dott. Massimo Braganti di cui al punto 3), di attivare le procedure a mezzo avviso pubblico per la copertura dell'incarico di Direttore regionale alla Salute e Welfare;
- 15) di dare mandato al Servizio *"Amministrativo e risorse umane del SSR"* della Direzione regionale Salute e Welfare di notificare il presente atto ai soggetti interessati;
- 16) di pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 i dati richiesti dalla disposizione medesima.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Nomina direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1. Determinazioni.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 27 aprile 2022 avente ad oggetto “*Dimissioni del dott. Gilberto Gentili dall'incarico di Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1. Determinazioni.*”, unitamente al decreto della Presidente della Giunta regionale del 28 aprile 2022, n. 12: “*Dimissioni del dott. Gilberto Gentili dall'incarico di Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1,*” la Giunta regionale ha preso atto ed accettato le dimissioni rassegnate, per motivi personali, dal dott. Gilberto Gentili dall'incarico di Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, a decorrere dal 1° giugno 2022. Contestualmente, con la citata d.g.r. n. 380/2022, la Giunta regionale ha rinviato a successivo provvedimento le determinazioni in merito alla nomina del Direttore generale dell'Azienda medesima.

Le procedure per la nomina dei direttori generale delle aziende sanitarie sono disciplinate:

- dall'art. 2 del d.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 “*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.*”.
- l'art. 26 della l.r. legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*”, che detta disposizioni in materia di nomina e rapporto di lavoro del direttore generale delle Aziende sanitarie regionali.

Con d.g.r. n. 434 del 11 maggio 2022, avente ad oggetto: “*Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende sanitarie regionali di cui alla d.g.r. n. 1561 del 28 dicembre 2018 ed alla d.g.r. n. 942 del 21 ottobre 2020. Riapertura termini di cui alla d.g.r. n. 951 del 13 ottobre 2021 – Presa d'atto lavori della Commissione e delle rose candidati integrate.*”, è stata da ultimo integrata la ROSA DEI CANDIDATI CON PROFESSIONALITÀ MAGGIORMENTE COERENTE CON L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1.

Nell'ambito della suddetta rosa dovrà essere scelto il soggetto che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire di direttore generale, in conformità all'art. 2 del d.lgs. 171/2016.

Con riferimento alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie regionali, si evidenzia che ai sensi:

- dell'art. 3, comma 11 del d.lgs. 502/1992: “*11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.”;*
- del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, dell'art. 3-bis, comma 8 del d.lgs. 502/1992, del comma 2 dell'art. 1, del d.p.c.m. 19 luglio 1995, n. 502, ed ai sensi dell'art. 26 della l.r. 9 aprile

2015 n. 11, il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, deve avere durata non inferiore ai tre anni e non superiore ai cinque anni.

Essendo prossima la scadenza – 1° giugno 2022 – dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, attualmente attribuito al dott. Gilberto Gentili, si invita la Giunta regionale ad assumere determinazioni in merito.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 17/05/2022

Il responsabile del procedimento
Alessandra Conti

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull’atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto

Perugia, lì 17/05/2022

Il dirigente del Servizio
Amministrativo e Risorse umane del SSR

- Davina Boco
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 17/05/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Luigi Rossetti
Sostituto

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 17/05/2022

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
